

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2025, n. 11-977

Legge regionale n. 1/2000, articolo 7, comma 8 bis. Definizione della modifica dell'area della conurbazione di Bra, di cui alla D.G.R. n. 37-924 del 25 settembre 2000.



Seduta N° 64

Adunanza 14 APRILE 2025

Il giorno 14 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 09:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Marco GALLO - Matteo MARNATI

DGR 11-977/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2000, articolo 7, comma 8 bis. Definizione della modifica dell'area della conurbazione di Bra, di cui alla D.G.R. n. 37-924 del 25 settembre 2000.

A relazione di: (Gabusi), Tronzano

Premesso che la legge regionale n. 1/2000, che, in attuazione al decreto legislativo n. 422/1997 di conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, detta la disciplina del sistema di trasporto pubblico locale, in particolare, all'articolo 7, sancisce che:

- comma 1, sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti relativi alle reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane;
- comma 8, le aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della medesima legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 34/1998, nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi del succitato dettato normativo:

- la D.G.R. n. 98-29587 del 1° marzo 2000 ha, tra l'altro, individuato le dieci conurbazioni, quali entità territoriali formate da più Comuni che, d'intesa ed attraverso il Comune capofila, programmano ed amministrano i servizi "urbani" relativi all'area medesima, rinviando a successivo provvedimento della Giunta regionale la loro costituzione e disponendo, in particolare, che le medesime conurbazioni siano suscettibili di modifica o integrazione su proposta degli Enti interessati e saranno ratificate in occasione della sottoscrizione di accordi denominati "Accordi di Programma";
- la D.G.R. n. 37-924 del 25 settembre 2000 ha approvato gli schemi degli accordi, denominati "Accordo di Programma", disponendo la costituzione, con la sottoscrizione dei relativi accordi, di

otto delle dieci sopra citate conurbazioni (Alba, Bra, Casale, Cuneo, Ivrea, Novara e Vercelli).

Preso atto che:

- con riferimento alla conurbazioni di Bra, che vede come capofila il Comune di Bra ed è costituita dai comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè, in data 13 novembre 2000 è stato sottoscritto l'accordo, denominato "Accordo di Programma", ai sensi della sopra richiamata D.G.R. n. 37-924 del 25 settembre 2000;

- la deliberazione del Comune di Bra della Giunta comunale n. 154 del 3 aprile 2001 ha disposto la piena operatività del servizio di trasporto pubblico locale della conurbazione di Bra, con decorrenza ed effetto dal 1° maggio 2001.

Preso atto, inoltre, che il Sindaco del Comune di Sommariva del Bosco, con nota del 18 dicembre 2023 (prot. n. 0008973), ha inoltrato formale richiesta per l'ingresso del proprio comune nella conurbazione di Bra.

Dato atto che l'Assessore regionale "Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Gestione emergenza profughi ucraini", con nota del 23 gennaio 2024 (prot. n. 00000132), in riferimento alla succitata richiesta ha richiamato la procedura prevista dal comma 8bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2000 per la modifica delle conurbazioni e indicato l'opportunità di allegare all'istanza la preventiva intesa con la Provincia di Cuneo e con i comuni già appartenenti alla conurbazione di Bra.

Richiamato che ai sensi del suddetto comma 8bis, introdotto dalla legge regionale n. 17/2004, le modifiche alle aree di conurbazione individuate, sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la Provincia ed i Comuni interessati.

Preso atto che:

- il Comune di Bra, con nota del 14 febbraio 2025, ha inoltrato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, le relative deliberazioni delle Giunte dei Comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè con cui è stato disposto di accogliere la proposta di estensione della conurbazione di Bra al Comune di Sommariva del Bosco;

- la Provincia di Cuneo, con nota (prot. di ricevimento n. 00000358 del 13 marzo 2025) ha comunicato il proprio assenso all'estensione della conurbazione di Bra al Comune di Sommariva del Bosco, per le finalità di cui al sopra citato comma 8bis.

Richiamato che:

- il Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, al Paragrafo 4.3, punto [7], dispone che "Gli enti locali, d'intesa con la Regione, promuovono, su temi di ampia scala territoriale, azioni di coordinamento con gli enti dello stesso livello per rafforzare il proprio ruolo verso le istituzioni sovraordinate";

- il successivo Paragrafo 4.3.3, punto [4] più specificatamente stabilisce che "gli enti locali, nella redazione o nell'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione o di programmazione dei trasporti, devono definire la costituzione, le modalità di funzionamento e di decisione della governance interistituzionale prevedendo, almeno, il coinvolgimento dei Comuni contermini, delle conurbazioni e dei Comuni ove si svolge un servizio di trasporto pubblico e tenendo conto della zonizzazione relativa alla qualità dell'aria";

- il Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog), approvato D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023, in attuazione del PRMT, dettando indirizzi per gli enti locali, invita i Comuni ad operare in coordinamento con i Comuni contermini in una prospettiva di area vasta per evitare approcci frammentati e rinforzare le strategie locali di mobilità sostenibile, in particolare a fronte di criticità di traffico, di qualità dell'aria e di emissioni (Paragrafo 4.2.5, punto [4]);

- l'Azione 19 "Ottimizzare il trasporto pubblico locale nei Quadranti" del Piano regionale della Mobilità delle Persone, riguarda l'attività di riprogrammazione dei servizi, affidata all'Agenzia della Mobilità Piemontese, e a livello urbano propone "lo sviluppo di sinergia tra le diverse componenti dei servizi di trasporto (TPL, ciclabile, sharing) in base alla domanda locale e in un'ottica di integrazione con i servizi gerarchicamente sovraordinati, grazie ad un efficace sistema

di nodi e attestamenti” come “risposta efficiente, in termini di risorse pubbliche, ed efficace alternativa all’utilizzo del mezzo privato motorizzato per le esigenze di spostamento quotidiano negli ambiti di conurbazione a forte mobilità”.

Dato atto che la sopra citata Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, acquisita, come sopra rappresentato alla luce, l’intesa con la Provincia di Cuneo e con i Comuni interessati, ha verificato che la richiesta del Comune di Sommariva del Bosco risulta coerente con gli indirizzi di governance interistituzionale dettati dalla pianificazione regionale e con le finalità dell’Azione 19 “*Ottimizzare il trasporto pubblico locale nei Quadranti*”, e che, pertanto, sussistono le condizioni per procedere alla definizione, ai sensi del più volte citato comma 8bis, della modifica dell’area della conurbazione di Bra, di cui all’accordo, denominato “Accordo di Programma”, sottoscritto in data 13 novembre 2000 per le finalità di cui alla D.G.R. n. 37-924 del 25 settembre 2000, includendo il Comune di Sommariva del Bosco, in aggiunta ai Comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè, fermo restando come capofila il Comune di Bra.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di rito,

delibera

di disporre, quale definizione della modifica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8bis, della legge regionale n. 1/2000, dell’area della conurbazione di Bra, di cui all’accordo, denominato “Accordo di Programma”, sottoscritto in data 13 novembre 2000 per le finalità di cui alla D.G.R. n. 37-924 del 25 settembre 2000, l’inclusione del Comune di Sommariva del Bosco, in aggiunta ai Comuni di Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè, fermo restando come capofila il Comune di Bra, cui compete la definizione delle modalità e dei tempi per la piena operatività dell’estensione al Comune di Sommariva del Bosco;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010.